

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECHE COMUNALI PERIODO 1° FEBBRAIO 2014 / 31 GENNAIO 2016

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Finalità e organizzazione del servizio
- art. 3 Durata dell'affidamento
- art. 4 Corrispettivo contrattuale del servizio
- art. 5 Le strutture e le attrezzature
- art. 6 Obblighi a carico del soggetto gestore
- art. 7 Obblighi del gestore nei confronti del personale
- art. 8 Oneri ed obblighi diversi a carico del gestore
- art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto
- art. 10 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- art. 11 Divieto di interruzione del servizio
- art. 12 Garanzia definitiva
- art. 13 Coperture assicurative
- art. 14 Risoluzione del contratto
- art. 15 Subappalto
- art. 16 Controlli e verifiche
- art. 17 Controversie
- art. 18 Trattamento dei dati personali
- art. 19 Stipula del contratto
- art. 20 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 21 Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
- art. 22 Elezione di domicilio
- art. 23 Norme finali



art. 1

Oggetto

1. Il presente Capitolato contiene le indicazioni circa le finalità perseguite col Servizio Ludoteca, le indicazioni a carico dell'appaltatore, la disciplina del corrispettivo e quella regolante i rapporti contrattuali discendenti dall'aggiudicazione dell'appalto.

Il servizio rientra nella categoria 25 CPC 93 (servizi sanitari e sociali) dell'allegato II B del D.Lgs 163/2006. **C.I.G. 5466738EE5.**

art. 2

Finalità e organizzazione del servizio

1. La Ludoteca è un servizio di interesse pubblico che si configura come luogo intenzionalmente dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica, mettendo a disposizione dell'utenza spazi, materiali ludici e competenze professionali. E' un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il gioco e il giocattolo al centro di tutti i progetti e delle azioni che si intraprendono; contribuisce alla formazione del bambino e del ragazzo e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio-educativi del Comune. La ludoteca opera per la piena attuazione dell'art. 31 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che sancisce il diritto al gioco, convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata con la L. 176/91.

2. Il ludotecario o operatore di ludoteca deve:

- avere buona conoscenza delle culture ludiche e delle diverse tipologie di giocattoli;
- conoscere i principi di catalogazione e classificazione;
- saper giocare con e senza materiale ludico;
- essere motivato, avere abilità comunicative, relazionali, dimostrare attitudine al lavoro di gruppo e capacità gestionali e organizzative;
- essere disponibili all'ascolto e avere atteggiamento accogliente;
- saper programmare le attività;
- favorire la relazione genitori/figli attraverso la pratica del gioco;

3. La convenzione potrà essere modificata o integrata, mediante atto scritto, nei seguenti casi:

- qualora in relazione all'evolversi del bisogno sociale e della domanda espressa dall'utenza, si rendesse opportuno procedere a una revisione del servizio offerto, con modalità da concordare fra le parti;
- per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali modifiche della legislazione regionale in materia.

art. 3

Durata dell'affidamento

1. La convenzione avrà la durata di 2 (due) anni da 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2016 eventualmente rinnovabili per analoga durata qualora la domanda espressa dall'utenza lo renda necessario.

art. 4

Corrispettivo contrattuale del servizio

1. L'importo dell'appalto a base di gara è pari a complessivi € 255.871,32, IVA esclusa, pari ad € 63.967,83 annui. L'ammontare definitivo sarà determinato dal prezzo offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria della gara.

2. Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

3. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità



delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione. L'appaltatore è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta del 0,5%, di cui all'art.4, comma 3, del DPR n. 207/2010. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

4. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio, regolarmente accertata e notificata.

5. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311, comma 3 del DPR n. 207/2010;

6. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto sopra può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, successivamente alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

art. 5

Le strutture e attrezzature

1. Per l'intera durata della convenzione, la ditta affidataria disporrà a titolo di comodato d'uso gratuito delle strutture situate l'una in via Colle Ameno, denominata "Soquadro", e l'altra in via Gronchi, 22, denominata "Liquiri" entrambe autorizzate ai sensi della L.R. n. 9/03.

2. Il Gestore dovrà farsi carico degli arredi e dei giochi della sola struttura di Via Colle Ameno che al momento risulta esserne sprovvista.



art. 6

Obblighi a carico del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative, di quanto disposto nel presente capitolato e dell'offerta qualitativa ed economica presentata.

Sono a carico del soggetto gestore i seguenti obblighi:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio;
 - svolgere il servizio di gestione con personale idoneo in possesso dei titoli e certificazioni di cui alla normativa regionale ed adeguata esperienza nel settore, regolarmente assunto;
 - assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e all'Amministrazione appaltante, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente capitolato.
 - costi per il personale (salari, oneri sociali, formazione).
2. Il gestore si impegna inoltre a:
- assicurare l'accesso alle ludoteche ai bambini e alle bambine senza distinzione di sesso, religione, etnia, gruppo sociale e a favorire l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale o culturale;
 - a fornire arredi, materiale ludico per la sola ludoteca di via Colle Ameno oltre a materiali di facile consumo e di cancelleria per entrambe le sedi ;
 - a predisporre sia il regolamento interno sia la carta dei servizi della ludoteca.

art. 7

Obblighi del gestore nei confronti del personale

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il Servizio in affidamento con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti.
2. Il Gestore dovrà garantire la continuità delle prestazioni, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti, nel rispetto del rapporto numerico adulto/bambino previsto dalla normativa vigente. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate ai competenti uffici comunali.
3. E' fatto obbligo al Gestore di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro. Le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.
4. In riferimento alla regolarità retributiva la Aggiudicataria deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. n. 22/2009 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l'ente, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'ufficio comunale competente, prima dell'inizio della gestione, gli estremi della propria



iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

7. La ditta aggiudicataria è obbligata a presentare all'ufficio comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi. Resta inteso che la ditta aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 nel testo vigente.

8. Non si rilevano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, co 1 del d.lgs. n. 81/08, testo vigente.

9. La ditta affidataria dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/08, testo vigente. Sono a carico del Gestore eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al d. lgs. n. 81/08.

10. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

11. L'ente si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio del personale addetto che durante l'orario di lavoro, o anche fuori di esso, si intratterrà indebitamente con gli assistiti, o fornirà agli stessi pareri, impressioni, giudizi o notizie sul restante personale, sulle terapie o altro.

art. 8

Oneri ed obblighi diversi a carico del gestore

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico del Gestore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:

- a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;

art. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

2. Il Responsabile del Procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

art. 10

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di



sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

art. 11

Divieto di interruzione del servizio

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.).
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto la ditta affidataria del servizio proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.
4. L'affidatario non sarà ritenuto responsabile di eventuali interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore. Per "cause di forza maggiore" si intendono calamità naturali gravi, interruzione totale dell'energia elettrica, ecc., che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente alla controparte, pena il risarcimento dei danni.

art. 12

Garanzia definitiva

1. La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; si applica altresì l'art. 123 "*Cauzione definitiva*" del D.P.R. n. 207/2010.

art. 13

Coperture assicurative

1. La ditta affidataria del servizio è sempre direttamente responsabile di tutti i danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato. E' pertanto obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) con massimale assicurato di almeno € 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto. L'appaltatore si impegna ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

art. 14

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempienze gravi o ripetute, senza che il gestore possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, previa contestazione dell'addebito, a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dal Gestore, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni; ciò verificandosi il Gestore è tenuto, comunque, a proseguire il servizio fino all'inizio della nuova gestione da parte del soggetto subentrante.
2. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, ad insindacabile giudizio dell'ente e con semplice comunicazione scritta, senza che il Gestore possa vantare alcunché, nei seguenti casi:
 - 1) revoca dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti per inadempienze del gestore;
 - 2) fallimento del Gestore;
 - 3) recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio;
 - 4) in casi di subappalto totale o parziale del servizio;



- 5) in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- 6) in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- 7) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- 8) quando incorra in grave e provata indegnità;
- 9) in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- 10) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore nonostante diffide formali del Comune;
- 11) per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- 12) inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- 13) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto (art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010).

3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il Gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

4. Qualsiasi danno provocato al patrimonio del Comune in dipendenza del presente appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del Gestore. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

5. La ditta affidataria del servizio dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. In caso di omissione l'ente avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti e di esercitare tutte le azioni previste dal presente articolo.

6. Sarà, inoltre, facoltà dell'ente affidare ad altro operatore economico l'esecuzione delle prestazioni che il Gestore del servizio non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

art. 15

Subappalto

1. E' vietato il subappalto del servizio.

art. 16

Controlli e verifiche

1. Il Comune, fatta salva la disciplina sulla verifica di conformità di cui al successivo comma 2, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, per il tramite del responsabile del servizio interessato, le prestazioni erogate sotto il profilo qualitativo-gestionale, con facoltà di accesso alla struttura in qualunque momento e senza preavviso alcuno.

2. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità, trattandosi di appalto di servizio con prestazione continuativa, verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto, a conclusione di ogni anno di gestione.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.



La verifica di conformità è comunque avviata ad ultimazione della prestazione, entro il termine di venti giorni, ed è conclusa, di norma, entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 314, comma 2., secondo le modalità stabilite dal DPR n. 207/2010.

3. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal contratto e dal presente Capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatti salvi i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

4. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione di controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

5. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

6. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

art. 17

Controversie

1. Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra il Comune e la ditta affidataria del servizio si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente Capitolato.
2. Tutte le vertenze che non potessero essere definite in via diretta tra le parti verranno sottoposte alla competenza esclusiva del giudice competente.

art. 18

Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/2003, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

art. 19

Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avrà luogo su richiesta della stazione appaltante dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto.
2. L'inizio dello svolgimento del servizio disciplinato dal presente Capitolato potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico del Gestore.

art. 20

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari



1. Il Gestore si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche con particolare riferimento a :
 - a) Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
 - b) Utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale anche per i pagamenti del personale;
 - c) Indicazione negli strumenti di pagamento del codice identificativo gara (CIG);
2. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

art. 21

Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

art. 22

Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la ditta aggiudicataria del servizio elegge il proprio domicilio presso il Comune.

art. 23

Norme finali

1. Il Gestore non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1341 del Codice Civile il legale rappresentante della ditta aggiudicataria è tenuto a dichiarare espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato.
3. Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di San Benedetto del Tronto.

